



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29/12/2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 23/09/2021

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 21/02/2025

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 6bis - Obblighi dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 15 - Presentazione del Conto giudiziale

Articolo 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17.12.2012.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Desenzano del Garda.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Desenzano del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni mensili ed annuali, della presentazione delle rendicontazioni richieste in qualità di agenti contabili e, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - g) con decorrenza dal 01.01.2022, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, con riferimento al solo periodo di esenzione, sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i pernottamenti successivi al 14° giorno.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
 - f) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
 - g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Desenzano del Garda comunali, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;

j) presentare entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante e/o soggetto con formale delega) della struttura ricettiva, deve essere trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale al protocollo del Comune (protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it). Qualora il soggetto obbligato non disponesse di PEC o firma elettronica, potrà consegnare il modello cartaceo in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto, allegando una copia del documento di identità.

Articolo 6bis - Obblighi dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono darne comunicazione al Comune, fornendo la delega/procura del legale rappresentante della struttura di cui assumono la gestione, contenente i dati e i riferimenti precisi e inequivocabili della struttura ricettiva stessa.
2. I soggetti di cui al punto 1, come sopra individuati, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. All'atto della cessazione della delega/procura conferita, i soggetti di cui al presente articolo dovranno darne opportuna comunicazione via PEC al protocollo del Comune, indicando precisamente la data di cessazione.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema PagoPa.
5. Il versamento dovrà contenere, in ogni caso, la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D.Lgs. 471/1997.
4. Inoltre le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000:
 - a) in caso di omessa richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
 - b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2 lett. d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
 - d) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2 lett. g) e h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Desenzano del Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta Comunale ha istituito una commissione composta da rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 14 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Presentazione del Conto giudiziale

1. I gestori delle strutture ricettive e/o i soggetti indicati all'articolo 6bis devono obbligatoriamente presentare entro il termine ultimo del 30 gennaio successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante e/o soggetto con formale delega) della struttura ricettiva, deve essere trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale al protocollo del Comune (protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it). Qualora il soggetto obbligato non disponesse di PEC o firma elettronica, potrà consegnare il modello cartaceo in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto, allegando una copia del documento di identità.
2. In caso di mancata consegna del Modello 21, di errata o difforme compilazione rispetto ai dati contabili rilevati, il Comune ha l'obbligo di segnalazione alla Procura della Corte dei Conti.
3. L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia effettuato pernottamenti e/o riscossioni. Il gestore è pertanto tenuto alla presentazione del Modello 21 debitamente sottoscritto seppur con importi riscossi e versati a zero.
4. In caso di omessi o parziali versamenti delle somme dichiarate o di mancata dichiarazione e/o versamento, oltre alla segnalazione alla Corte dei conti descritta ai precedenti commi, il Comune procederà con l'attività accertativa descritta al precedente articolo 8 e all'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Articolo 16 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.